



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/3/2022



22/55/CU7/C4

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DI CONCERTO
CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE
IL PIANO DI RIPARTO DELLE RISORSE PER PROMUOVERE LA
SOSTENIBILITÀ DELLA MOBILITÀ URBANA, ANCHE MEDIANTE
L'ESTENSIONE E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE
METROPOLITANA E DEL TRASPORTO RAPIDO DI MASSA**

Intesa, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 7) Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti considerazioni e richieste.

- In relazione all'elenco di interventi presentati in risposta all'Avviso n. 2 e che la relazione istruttoria MIMS, allegata allo schema di decreto di "Riparto delle risorse del Fondo investimenti destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi", classifica come "*interventi non qualificabili come sistemi di trasporto rapido di massa*", ma "*potenzialmente validi e per i quali sarebbe necessario individuare dei filoni di finanziamento opportuni*", si richiede al Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili di reperire la linea di finanziamento più idonea.
- Si richiede di inserire, nel primo provvedimento legislativo utile, la proposta, già formulata in sede di intesa sul citato schema di decreto di riparto, sancita nella seduta della CU dell'11 novembre 2021, relativa all'ammissibilità degli impianti di traslazione che non presentino le caratteristiche di TRM, includendo, tra i beneficiari, anche le Province autonome.
- Si richiede di inserire, nel primo provvedimento legislativo utile, la proposta di seguito riportata, volta ad uniformare le procedure previste per l'utilizzo delle risorse europee e internazionali per l'attuazione degli interventi.

PROPOSTA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

ART. _____

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

1. All'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "*Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione*" sono inserite le seguenti: "*2014 – 2020, nonché*";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis. Al fine di garantire l'efficace attuazione del PNRR le risorse nazionali destinate agli specifici progetti ivi inclusi sono utilizzate con le medesime modalità procedurali e i relativi tempi di utilizzo previsti per il PNRR.*";

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dopo le parole: "*e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,*" sono inserite le seguenti: "*ivi compreso il caso in cui l'opera complessiva sia articolata in lotti funzionali finanziati da altre fonti di finanziamento, al fine di garantirne la compiuta realizzazione,*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo reca modifiche agli articoli 14 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Trattasi di disposizioni di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lett. a, introduce una modifica mirante ad estendere le procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027 anche a quelle relative alla programmazione 2014-2020, garantendo anche per quest'ultima uniformità di utilizzo delle risorse per l'attuazione degli interventi in corso inseriti nel PNRR, indipendentemente dagli specifici vincoli.

Il comma 1, lett. b, aggiunge un il comma 2-bis con l'obiettivo di uniformare le modalità di utilizzo e le tempistiche di tutti i Fondi destinati all'attuazione del PNRR indipendentemente dalle specifiche procedure, vincoli e previsioni previsti per la fonte di finanziamento originaria.

Il comma 2 introduce una modifica mirante a specificare che le disposizioni ivi previste si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali. L'intervento normativo è finalizzato a garantire l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di una tranvia in cui un lotto è finanziato con risorse PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).

Roma, 30 marzo 2022

